



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 10 del 25 febbraio 2011

OGGETTO:	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2011
-----------------	--

L'anno **Duemilaundici** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **12.00** in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DELIGIA Livio	Sindaco	X	
CARTA Antioco	Vice-Sindaco	X	
OPPO Francesco	Assessore	X	
DEMARTIS Marco	Assessore	X	
MANCA Aurelie	Assessore		X

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2010, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 03 del 24.03.2010;

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio:

VISTO:

- il D.Lgs. 507/1993, Capo II, contenente la disciplina della Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e le successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;
- l'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui *“i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.”*

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle aliquote e delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che l'articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n°388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011.

VISTO l'art.1 del decreto legge del 27 maggio 2008, n.93, come modificato dalla legge di conversione del 24 luglio 2008 n.126 il quale sospende fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, affidando alle Sezioni regionali di Controllo le relative verifiche con l'obbligo di riferire l'esito dei controlli eseguiti alle Sezioni riunite in sede di controllo nonché alla Sezione delle autonomie.

CONSIDERATO che tale divieto è stato successivamente confermato anche per il triennio 2009/2011 dagli artt.77-bis e 77 ter del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008, n.133. In particolare, il citato art.77bis, al comma 30, dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, **fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).**

RITENUTO che è intenzione dell'amministrazione comunale confermare per l'anno 2011 le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) in vigore per l'anno 2010;

VISTA la Legge 13 Dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011 G.U. n. 297 del 21.12.2010);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2003;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2004;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

D E L I B E R A

1) Di Confermare ed Approvare, per l'Anno **2011** le Tariffe TOSAP – **Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche** – in vigore per l'anno 2010 come da allegato che parte integrante e sostanziale;

2) DI STIMARE, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il gettito complessivo del Canone in € 1.250,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

3) DI DISPORRE che il Servizio Finanziario-Tributario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

4) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267.

Tadasuni 25.02.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Melas Vellio

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 09.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria